REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Leonardo Venturini	Presidente
Giuseppe di Pietro	Consigliere
Elena Papa	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 50/2024

nel giudizio iscritto al n. 63042 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di **Nucci Marco**, nato ad Asciano (SI), il 21.10.1959 ed ivi residente in via Bruno Torpigliani, n. 10, c.f.NCCMRC59R21A461S, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria, c.f. RIADNC57T21G702C, pec: domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it e Stefano Iaria, c.f.RIASFN93T27D612M, pec: stefano.iaria@firenze.pecavvocati.it, ai cui indirizzi pec è elettivamente domiciliato;

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato a mani proprie in data 22

settembre 2023, la Procura regionale per la Toscana ha convenuto in giudizio il sig. Nucci Marco per sentirlo condannare al risarcimento di un danno erariale, perfezionatosi dal 2012 al 2017, di complessivi **€ 88.993,62,** oltre interessi legali e spese di giudizio, come per legge, per avere, questi - nella dichiarata veste di *mobility manager,* incaricato della gestione del Parco auto dell'allora Usl 7 di Siena (oggi Azienda USL Toscana Sud-Est) -, omesso:

- di rinnovare i permessi ZTL per gli automezzi aziendali, così determinando l'irrogazione di multe al loro passaggio nelle aree a traffico limitato;

- di tenere ordinatamente il Registro degli automezzi dell'Azienda sanitaria, necessario per individuare chi fosse alla guida e dovesse rispondere delle violazioni del codice della strada oggetto di sanzione;

- di provvedere al pagamento tempestivo in misura ridotta delle sanzioni a carico dei conducenti di auto di proprietà della AUSL, così determinandone un aumento dell'importo, e in molti casi, l'emissione di avvisi bonari di pagamento e di cartelle esattoriali, rimasti anch'essi insoluti. In particolare, le cartelle esattoriali emesse da Equitalia, notificate a partire dal 2013, erano volte al recupero di sanzioni per violazione del Codice della Strada (in seguito anche CdS) emesse tra il 2012 e il 2016.

In tal modo avrebbe causato l'irrogazione, a carico delle auto intestate alla AUSL, di un altissimo numero di multe per violazione della ZTL, reso impossibile individuare gli autisti degli automezzi multati perché la AUSL si potesse rivalere su di loro, determinato la tardività del

pagamento delle medesime multe con ulteriore aggravio del danno causato.

L'importo del danno contestato è composto,

- per **€ 79.796,02**, dal negligente esercizio, da parte del Nucci, dei compiti di cui si è detto sopra (€ 13.096,03 per pagamenti autorizzati dalla delibera DG n. 862/2017; € 36.985,00 per pagamenti autorizzati dalla delibera DG n. 920/2017 ed € 29.714,99, autorizzati dalla delibera DG n. 746/2018) e,
- per **€ 9.197,6**, dal disservizio causato alla AUSL Toscana Sud-Est dalla presente vicenda in termini di personale e tempo di lavoro impiegati per ricostruire le omissioni del sig. Nucci.

L'elemento soggettivo della responsabilità è stato individuato nella colpa grave, avendo – a dire della Procura – il sig. Nucci *"abdicato totalmente ai propri doveri, come risultanti dalla normative aziendale di pertinenza, rimanendo per svariati anni colpevolmente inerte e omettendo ogni adempimenti necessario per rinnovare i permessi relativi alle ZTL concernenti le auto aziendali e per gestire tempestivamente il pagamento delle sanzioni concernenti la violazione del Codice della Strada relative al parco auto senese, nonché per individuare il conducente trasgressore ai fini della rivalsa da parte dell'azienda.".*

La segnalazione di danno, operata dalla stessa Azienda USL Toscana Sud-Est in data 3 aprile 2018, è stata seguita da integrazioni istruttorie in cui si è dato conto dello svolgimento dell'indagine interna e del procedimento disciplinare a carico del sig. Nucci, conclusosi con la

sanzione della sospensione dal servizio per cinque giorni senza stipendio e, ad oggi, non impugnato. È, parimenti, del 3 aprile 2018, la costituzione in mora del sig. Nucci, ad opera della stessa AUSL.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 gennaio 2024 contestando di avere mai avuto formali incarichi di svolgimento delle mansioni amministrative attinenti alla gestione delle multe o dei permessi ZTL, che sarebbero, invece, state riservate, in un primo tempo, al Responsabile dell'Ufficio Operativo Programmazione Fabbisogno e Gestione Amministrativa Approvvigionamenti e, successivamente, al dirigente responsabile dell'ufficio Operativo Economato.

Al contrario, il sig. Nucci sarebbe stato chiamato alle mere funzioni di autista e di manutentore degli autoveicoli del Parco auto, nonché ai compiti di *"tenuta dell'anagrafe generale degli automezzi,* [di…] *cura nell'assegnazione degli automezzi* [e di] *supervisione circa la fornitura del materiale che deve essere presente all'interno dell'automezzo, nonché del carburante"*.

Neppure, afferma in altro punto della memoria, avrebbe mai svolto alcun incarico di gestione generalizzata dell'Autoparco, limitandosi invece alla *"tenuta degli elenchi delle autovetture disponibili ai fini della loro assegnazione ai conducenti".*

Ha, poi, contestato l'elemento soggettivo della colpa grave per gli inadempimenti sopra descritti, in quanto l'ordinamento degli uffici l'avrebbe comunque indotto ad escludere di dovere svolgere i compiti amministrativi dalla cui omissione è derivato il danno, anche in

costanza di svolgimento dell'incarico di *mobility manager*, nel periodo a partire dal 2008 e fino al 2011, non essendo l'incarico assegnato comprensivo di detti compiti e comunque, anche a volerlo ritenere implicitamente sottointeso, affermando che le contestazioni di tale natura si sarebbero al limite dovute circoscrivere a tale periodo.

Ha, inoltre, richiamato la disorganizzazione aziendale a sostegno della responsabilità dei propri dirigenti superiori per la vicenda, almeno in quota parte, e almeno per il profilo sussidiario dell'omesso controllo sul proprio operato.

Infine, venendo al danno da disservizio, ha contestato che il calcolo del tempo e della spesa necessaria per ricostruire il danno possa ritenersi proporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta dai dipendenti della AUSL, dato che le cartelle esattoriali e le multe erano tutte facilmente reperibili nel proprio ufficio; la verifica di numero e importo di quelle inevase era stata operata a mezzo di mera richiesta al comune e il pagamento finale non sarebbe avvenuto in modo puntuale, ma in base ad un accordo bonario.

In subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito in considerazione sia della propria condotta di lavoro, sempre trasparente, efficiente e disponibile, sia delle condizioni economiche di famiglia monoreddito.

All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024 le parti, tutte presenti, hanno ribadito le proprie argomentazioni, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. È sottoposta all'esame del Collegio una fattispecie di responsabilità omissiva, per violazione, da parte del convenuto, di obblighi di servizio non formalmente assegnati, ma svolti in via di fatto, in modo tale da ingenerare un affidamento sullo svolgimento dei correlati compiti sia a livello interno all'ufficio, in capo ai propri superiori gerarchici, che, a livello esterno, nei rapporti con le istituzioni.

Sebbene, infatti, il sig. Nucci sia un dipendente della AUSL toscana Sud-Est, le contestazioni a questi rivolte esulano dal rapporto di servizio regolarmente instaurato con l'azienda sanitaria sin dal 1994, quando era stato assunto come autista, e riguardano, invece, ulteriori funzioni da questi inizialmente svolte in virtù di un incarico di *mobility manager* dell'azienda, con compiti peculiari, ricevuto solo per un periodo determinato, dal 2008 al 2011, non rinnovato, ed evolutesi, nel prosieguo, con caratteristiche del tutto diverse, senza ulteriori determinazioni dei loro contenuti in atti formali.

2. Come noto, la giurisprudenza di Cassazione, formatasi sul tema del funzionario di fatto principalmente al fine di riscontrare il ricorrere del rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica quale presupposto della giurisdizione della Corte dei conti, ne riconosce gli elementi identificativi nel *"soggetto che… abbia svolto funzioni senza un atto di investitura o in presenza di un atto invalido o caducato, ma dove l'esigenza generale di tutela di un affidamento dei terzi induce a considerare, in una sorta di* fictio iuris*, comunque validi gli atti compiuti…*" (Cass. SS.UU. n. 4512/2022; Cons. Stato, n. 4634/2021 e

n. 4330/2020).

Si valorizzano, cioè, in pari modo, l'inserimento funzionale del soggetto nell'apparato amministrativo e l'affidamento ad esso di compiti specifici, da esercitare per conto della P.A., con l'osservanza delle regole, dei vincoli e degli obblighi a questa propri (*ex multis,* Cass, SS. UU., nn. 20132/2004, 8409/2008, 17347/2009, 24672/2009, 9963/2010, 8129/2011, 11/2012, 11229/2014, 19654/2018, 16336/2019 e 31755/2019 e 783/2021), ove il concetto di "inserimento funzionale" comprende anche la mera compartecipazione all'attività della pubblica amministrazione beneficiaria della prestazione, *"senza che a tal fine rilevi né la natura (pubblica o privata, ovvero fisica o giuridica) del soggetto medesimo, né la fonte della sua investitura, che può scaturire non solo da un provvedimento o da un contratto,* ***ma pure da un mero fatto****"* (*ex multis,* Cass. SS. UU., nn. 5163/2004, 22513/2006 e 23332/2009; Sez. Giur. Regione Piemonte, n. 160/2021).

Ne discende, in caso di danno all'erario, la responsabilità del funzionario di fatto per l'attività svolta, da valutarsi alla stessa stregua di quella ascrivibile ad un funzionario di diritto, rilevando, appunto, a tale fine *"gli atti compiuti e la posizione rivestita dal soggetto, e non la presenza o meno di un formale atto di investitura"* (Corte dei conti, Sez. app. Sicilia, n. 117/2021), "*in quanto il funzionario di fatto è responsabile come il funzionario di diritto"* (Corte dei conti, Sez. III, centr., n. 16/2021; in termini, Sez. giur. Regione Lombardia, n. 205/2023).

3. Invero, nel caso di specie, si assiste all'ulteriore peculiarità che, anche in assenza di investitura, e anche qualificando come funzioni di *mobility manager* i compiti svolti dal sig. Nucci in via aggiuntiva rispetto a quelli propri dell'autista, le attività da questi effettivamente svolte non coincidono neppure con quelle ascrivibili a tale ultima figura.

Infatti, da un lato, l'incarico di *mobility manager* accettato dal convenuto nel 2008 e fino al 2011 aveva ben diverso oggetto. Riguardava, cioè, compiti di ***(i)*** contenimento dell'inquinamento ambientale riveniente dall'uso dei mezzi, con ***(ii)*** obblighi di censimento della classe "euro" dei veicoli, ***(iii)*** calcolo delle emissioni di CO2 nell'aria, per veicolo e per diffusione per zona, ***(iv)*** pianificazione dell'utilizzo dei veicoli aziendali, e ***(v)*** altre attività in materie analoghe, con unico compito di carattere amministrativo consistente nella ***(vi)*** compilazione dell'elenco dei veicoli necessitanti di copertura assicurativa.

Alla cessazione di tale incarico, nel 2011, la AUSL Toscana Sud-Est, nell'ambito di una complessiva ri-organizzazione della gestione del Parco auto, ha emanato un apposito Regolamento che disciplina, tra l'altro, la posizione del *mobility manager,* assegnando compiti del tutto diversi. È stata, infatti, prevista una struttura verticistica al cui apice si colloca proprio il *mobility manager*, con funzioni principalmente di raccordo con la dirigenza della AUSL e di coordinamento degli "Incaricati di zona", a loro volta tenuti alla gestione dell'Auto parco di zona, alle comunicazioni sulla situazione manutentiva delle auto e dei mezzi in generale, nonché sugli eventuali sinistri (Regolamento autoparco approvato con determina n. 135 del 9 marzo 2011).

Pertanto, da un lato, le funzioni “di fatto” contestate al sig. Nucci non coincidono in alcun modo con una eventuale prosecuzione dell’incarico di *mobility manager* assegnato nel 2008, che aveva tutt’altro oggetto. Dall’altro lato, dette funzioni neppure coincidono con quelle regolamentate dall’Azienda ospedaliera nel 2011, sopra descritte, che risultano non essere mai state attuate, rimanendo la ri-organizzazione del settore sulla carta, fino, quanto meno, all’avvento della nuova dirigenza che ha provveduto alla segnalazione del danno di cui è causa, a partire dal 2017.

Si deve, perciò, evincere dalla ricostruzione dei fatti che, in mancanza della ripartizione formale per zone, dell’individuazione per ciascuna di esse di un “Incaricato di zona” e della designazione di un *mobility manager* che si interfacciasse con la dirigenza, lo spazio regolamentare lasciato vuoto fosse riempito, in via estemporanea e in conformità alle esigenze concrete che via via si presentavano, dal sig. Nucci, non in quanto *mobility manager* secondo le linee riorganizzative non attuate, ma in quanto punto di riferimento per la materia delle auto aziendali.

Infatti, è assunto agli atti di causa che, seppure il sig. Nucci stesso si autodefinisse, in alcuni casi, *mobility manager* della ASL, lungi dallo svolgere alcuna attività di raccordo con la dirigenza aziendale e di coordinamento tra i diversi responsabili di zona, o altro, questi si sia limitato a fronteggiare le situazioni inerenti gli automezzi di proprietà della AUSL, non solo per quanto riguarda la manutenzione, che era compito proprio dell’autista, ma anche gestendo e compilando il

Registro dei mezzi, premurandosi di richiedere saltuariamente all'economo i fondi per il pagamento di multe, salvo desistere a fronte della dichiarazione di non capienza della cassa, ancora saltuariamente contattando in alcune occasioni il Capo del Vigili urbani per la rateizzazione di pagamenti tardivi di multe e, infine, ricevendo nell'ufficio a sé assegnato le multe stesse, senza attivare la procedura per il loro pagamento, anche in via ridotta nei cinque giorni, da parte della AUSL, salvo rivalsa verso il conducente dell'autovettura. Neppure ha, all'epoca, provveduto ad informare la Dirigenza aziendale del loro accumularsi senza possibilità di pagamento, né ha garantito, con una ordinata registrazione degli orari di consegna delle auto e dei nominativi dei consegnatari, la possibilità di recupero nei confronti di questi ultimi della sanzione eventualmente pagata.

Può dunque dirsi che effettivamente il sig. Nucci si è mostrato sia all'interno dell'ufficio, tacitamente operando e senza denunciare le difficoltà che si presentavano via via, che all'esterno, relazionandosi con figura istituzionali, come soggetto funzionalmente inserito preso la AUSL, non solo come autista, ma anche come gestore, quanto meno di alcuni settori delle attività inerenti l'Autoparco della ASL, anche se i compiti effettivamente svolti non risultano inquadrabili in una figura specifica regolamentata.

Neppure il quadro sin qui descritto varia rispetto alla successiva normazione interna con cui la AUSL, con deliberazione dirigenziale n. 48/2015, ha provveduto ad individuare varie figure da far operare nell'ambito delle auto aziendali, rimasta anch'essa inattuata.

Si tratta della previsione di “Operatori dell’auto parco”, di “Delegati alla gestione dei veicoli nelle varie Zone” e di “Responsabili delle strutture organizzative assegnatarie dei veicoli”, incaricati, apparentemente in maniera tra loro alternativa, dell’individuazione dei conducenti responsabili delle sanzioni per violazione del CdS mediante *“l’utilizzo del libretto di marcia”,* in caso di multa, ai fini della rivalsa dell’AUSL (art. 3, della del. n. 48/2015).

A quanto risulta dagli atti del giudizio, neppure in questo caso si è mai avuta una investitura di alcun dipendente in uno di questi ruoli, peraltro non ben delineati nelle reciproche diversità di funzioni ed obblighi, continuando la gestione dell’Auto parco ad essere comunque lasciata all’andamento ordinario preesistente e, quindi, tacitamente, a quanto il sig. Nucci si fosse di volta in volta assunto l’onere di fare.

Ne discende che i parametri di riferimento della responsabilità omissiva contestata al convenuto dovranno rinvenirsi non in compiti specifici a questi riconducibili in una qualità funzionale ben determinata, ma nella generale diligenza che ci si deve attendere nello svolgimento dei compiti via via assunti o, comunque, non denegati.

4. A tale proposito risulta, con ogni evidenza ed innanzitutto, la grave negligenza del sig. Nucci nella tenuta del Registro mezzi. Questo, infatti, risulta non correttamente compilato, in tal modo rendendo impossibile risalire al nome del conducente responsabile per la sanzione per violazione del CdS cui la AUSL avrebbe potuto rivolgersi in rivalsa dopo avere pagato le multe, come visto, anche tardivamente.

Dalla impossibilità di rivalsa discende con ogni evidenza già di per sé un danno di importo pari al pagamento effettuato dalla AUSL come conteggiato in atti dalla Procura procedente.

A questo, sempre nell'ambito della definizione della gravità della colpa, si aggiungono tutte le ulteriori condotte consistenti ***(i)*** nell'aver accettato la consegna delle multe nel proprio ufficio, senza nulla obiettare, così lasciando intendere che la mansione fosse assunta come propria, salvo in buona parte neppure aprire gli avvisi anche solo per quantificare gli importi a debito della AUSL; ***(ii)*** nell'aver mancato di avvertire i vertici dirigenziali dell'accumularsi delle multe e dell'impossibilità di pagarle; ***(iii)*** nell'essersi rapportato con l'esterno come *mobility manager* con potere di gestione della materia delle sanzioni amministrative di cui è causa. Non si rinviene, invece, alcuna condotta che giustifichi un convincimento del vertici aziendali in ordine al preteso compito del sig. Nucci di provvedere alle convenzioni per il passaggio nelle zone ZTL, se non la generica convinzione che il *mobility manager* si occupasse di tutto quanto riguarda le auto della AUSL, in disparte il fatto, sia che questo non risultasse normato come funzione del *mobility manager,* neanche nel Regolamento autoparco del 2011 o nella delibera n. 48/2015, pur se rimaste inattuate, sia, comunque, che il sig. Nucci non rivestisse le suddette funzioni.

5. Tutte queste condotte hanno in effetti concorso al danno complessivo come quantificato dalla Procura procedente, in un importo pari al totale delle multe pagate tardivamente e non recuperabili in rivalsa, cui sommare l'importo del danno da disservizio pari al costo-

lavoro sopportato dalla AUSL per ricostruire e quantificare il danno erariale principale. In ordine a questo specifico ultimo punto, non può essere accolta l'osservazione della difesa del convenuto sul preteso eccesso di calcolo dell'importo del disservizio arrecato, tenuto conto che, anche se, alla fine, la quantificazione dei pagamenti tardivi da riversarsi agli organi competenti possa essere stata fatta in modo transattivo, in ogni caso di certo è stato preliminarmente necessario aprire tutte le multe e verificare rispetto a queste lo stato (tempistica rispetto alla scadenza, passaggio ad avviso bonario di pagamento o a cartella esattoriale), con indubbio spreco di tempo-lavoro.

6. Ciò premesso, non può, tuttavia, sottacersi la corresponsabilità per le medesime voci di danno dell'area dirigenziale competente che, nel corso del tempo, si è succeduta ai vertici della AUSL, come titolari di posizione organizzativa e dirigenti degli uffici in cui il sig. Nucci era gerarchicamente inserito, in particolare l'"Ufficio operativo programmazione e fabbisogno e Gestione amministrativa approvvigionamenti" ed l'"Ufficio operativo Economato".

Emerge, infatti, dagli atti di causa, una situazione di disorganizzazione aziendale che ha certamente favorito il verificarsi delle circostanze a presupposto del danno erariale di cui è causa.

Sebbene la AUSL nel 2011 avesse tentato una organizzazione o ri-organizzazione del settore Parco auto, anche per gli aspetti della manutenzione, dell'acquisto e dismissione dei veicoli, dei sinistri, della gestione delle assicurazioni, pur lasciando non regolato l'aspetto del pagamento delle multe, e avesse individuato una figura centralizzata

di responsabile nel *mobility manager*, nonché quelle degli Incaricati di zona, come visto, tale operazione non aveva avuto alcun concreto seguito, rimanendo di fatto lettera morta quanto meno fino alla data dell'esposto che coinvolge l'odierno convenuto nel presente giudizio (2018).

Analogamente è a dirsi per la successiva normazione del pagamento delle multe irrogate a carico degli automezzi aziendali, di cui alla delibera n. 48/2015, non chiara nelle figure previste e nei rispettivi ruoli e, comunque, non fatta seguire da nomine attuative.

Non solo, ma in assenza dell'attuazione della ri-organizzazione del settore, alcun dirigente sembra essersi posto il problema delle convenzioni ZTL e del pagamento delle multe, dando evidentemente per scontato che si trattasse di mansioni del sig. Nucci, che continuava a ricevere le buste contenti le sanzioni nel suo ufficio, senza che, tuttavia, sia mai stata avvertita l'esigenza di svolgere una verifica sul numero delle sanzioni o sull'andamento dei pagamenti, né, in generale, che il sig. Nucci fosse chiamato a relazionare sull'attività svolta in un periodo di moltissimi anni. Eppure, come emerge dagli atti di causa, l'ufficio del sig. Nucci era anche fisicamente nelle immediate vicinanze di quelli dei suoi superiori.

7. Da quanto esposto discende, pertanto, che sussiste in capo al convenuto la responsabilità omissiva per violazione di obblighi di servizio non formalmente assegnati, ma svolti in via di fatto, contestatagli in atti, ma, insieme a questa, sussiste la corresponsabilità virtuale dei suoi superiori gerarchici, nella figura dei titolari di posizione

organizzativa e dirigenti degli uffici in cui questi era inserito, che via via si sono succeduti nel tempo.

Questi, infatti, non hanno provveduto ad una corretta organizzazione dell'Ufficio, in particolare per la gestione del Parco auto, ovvero, avendo provveduto almeno nella parte della normazione, seppure in modo scaglionato nel tempo, non hanno dato alcuna attuazione all'apposito Regolamento del 2011 né alla determina del 2015. Hanno, invece, lasciato che un autista fronteggiasse le situazioni riguardanti il Parco auto dell'Azienda sanitaria che via via si presentavano, non provvedendo a verificare l'esistenza delle convenzioni ZTL, né a controllare l'andamento delle sanzioni per violazione del CdS, né ad assicurarsi che queste fossero di volta in volta tempestivamente pagate e che fosse intrapresa l'azione di rivalsa, integrando una condotta che, allo stato, assume i profili soggettivi quanto meno della colpa grave.

Invero, non vi è dubbio che a fronte di un monitoraggio tempestivo dell'attività del sig. Nucci il formarsi del danno sarebbe stato individuato precocemente, impedendo il protrarsi della situazione e ottenendo anche la correzione delle modalità di tenuta del registro mezzi ai fini della rivalsa. Se ne evince in modo evidente la connessione causale tra il disinteresse per il settore del Parco auto, emergente dagli atti di causa, e il protrarsi nel tempo del conseguente danno.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussita la responsabilità del sig. Nucci nei limiti della quota parte del 10% di ciascuna voce di danno e che, con essa, concorra la responsabilità virtuale delle posizioni

organizzative e dei dirigenti degli uffici competenti via via succedutisi nel tempo per il periodo indicato dalla Procura procedente nella misura complessiva del restante 90%.

8. Alla luce di quanto esposto, il Collegio accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta la responsabilità del sig. Marco Nucci per i danni di cui è causa, nella misura sopra quantificata del 10% di ciascuna voce, per l'importo rispettivamente di € 7.979,602 + € 919,76 e, cioè, per complessivi di **€ 8.899,362**. L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento di danno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Stante la reciproca soccombenza, compensa le spese di giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe,

ACCOGLIE

parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. Marco Nucci al pagamento della somma complessiva di **€ 8.899,362** (euro ottomilaottocentonovantanove,362) in favore della AUSL Toscana Sud – Est, oltre rivalutazione monetaria dalla data del perfezionarsi del danno fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e

fino al soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 24/05/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente